

Comunicato n. 25

(Il presente comunicato sostituisce il comunicato n. 20)

Risoluzione di Massima sulla misura del deposito in acconto

Il Presidente, rende noto che, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), l'art. 241, comma 12, è stato così modificato: "Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma...".

La modifica, frutto anche delle osservazioni sulle liquidazioni dei collegi arbitrali formulate dall'Autorità in sede di Relazione al Parlamento, reintroduce, ai fini della determinazione dei compensi arbitrali, le tariffe fissate dal D.M. n. 398 del 2000. Dette tariffe, come noto, erano state implicitamente abrogate dall'art. 24 del c.d. decreto Bersani, secondo il quale, per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante a tutti i componenti dei collegi arbitrali andava "inderogabilmente" determinata applicando le tariffe di cui al punto 9 della tabella D, allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n.127 (onorari spettanti agli avvocati).

In applicazione delle nuove norme, la liquidazione dei compensi va effettuata, per le proposte di liquidazione depositate successivamente alla data del 1° agosto 2007, in base alle tariffe fissate dal D.M. n. 398 del 2000 (cfr. art. 5, D.lgs. n. 113 del 2007).

Conseguentemente occorre adeguare la direttiva relativa agli importi del deposito cauzionale che le parti sono tenute a versare in acconto del corrispettivo arbitrale (art. 243, comma 6, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), facendo riferimento alla tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, fermi restando i criteri stabiliti dal Consiglio nella risoluzione di massima deliberata in data 14 settembre 2006 (verbale n. 245).

Tutto ciò premesso,

il Consiglio

- Viste le risoluzioni di massima sulla misura del deposito in acconto, deliberate dal Consiglio della Camera arbitrale in data 14 luglio 2003 e 14 settembre 2006 (vedi verbali n. 139 e n. 245);
- Visto l'art. 243, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che "Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale", senza che la norma, quanto alla misura dell'acconto, imponga alla discrezionalità della Camera arbitrale altro limite fuorché quello, implicito, di contenerlo entro il presumibile compenso che, secondo il valore della controversia, potrà essere liquidato in base alle tariffe applicabili in materia;
- Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), l'art. 241, comma 12, è stato interpretato nel senso di ritenere non applicabile agli arbitrati in materia di contratti pubblici l'articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani);
- Considerato che a seguito della modifica normativa, i compensi spettanti agli arbitri devono essere nuovamente determinati secondo le tariffe indicate nella tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n.398;
- Ritenuto che anche l'ammontare del deposito in acconto deve essere calcolato sulla base delle predette tariffe adottando, come parametri di riferimento, i compensi stabiliti per i vari scaglioni di valore previsti nel menzionato decreto ministeriale, in sostituzione della precedente delibera sul deposito stesso;
- Considerato che il deposito in acconto, oltre a convalidare la serietà dell'intrapresa procedura arbitrale, è destinato a rafforzare la garanzia del credito che spetta agli arbitri in corrispettivo dell'opera professionale loro commessa, per cui esso deve essere quantificato in una misura che sia coerente con tale funzione di garanzia, nel rispetto degli interessi patrimoniali delle parti dei procedimenti arbitrali;
- Ritenuto pertanto che della giusta aspettativa alla pronta percezione del compenso

per il lavoro eseguito non può non tenersi conto nel corretto esercizio del potere discrezionale attribuito alla Camera arbitrale, in coerenza anche con i precetti costituzionali che disciplinano il "lavoro in tutte le sue forme";

- Considerato che l'interesse delle parti dei procedimenti arbitrali non è pregiudicato dall'equa determinazione del deposito in acconto, alla luce anche della prassi comunemente adottata negli arbitrati liberi e della limitata durata dei giudizi arbitrali, cui è correlata la giacenza del deposito;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

il Consiglio all'unanimità delibera la seguente

Risoluzione di massima

sulla misura del deposito in acconto

1. Il deposito in acconto previsto dall'art. 243, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al cui versamento è condizionato l'avvio del giudizio arbitrale, va determinato in relazione al presumibile valore della controversia (vedi art. 241, comma 12, del decreto legislativo n.163 del 2006 che rinvia ai criteri stabiliti dal D.M. 398 del 2000), quale risulta dalla documentazione in atti (domanda di arbitrato e atto di resistenza).
2. Detto deposito deve essere idoneo a svolgere la sua funzione di garanzia del credito degli arbitri, così da assicurare, almeno in parte, il pronto pagamento del compenso e delle spese per l'opera prestata, e da cautelare nel contempo gli arbitri stessi contro il rischio dell'insolvenza, dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento delle parti debentrici.
3. Esso pertanto verrà di volta in volta quantificato, avuto riguardo al presumibile valore della controversia, in un importo non superiore alla media tra il minimo ed il massimo del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento indicati nella tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, con l'aggiunta di una somma fissa, variabile tra €4.000,00 ed € 8.000,00, per il presumibile ammontare delle spese.
4. Nella eventualità che, a procedura definita, il deposito in acconto si riveli eccedente rispetto al dovuto, l'esubero sarà restituito al depositante a cura del competente Ufficio finanziario dell'Autorità di vigilanza, su pronta segnalazione della Segreteria di questa Camera arbitrale.

Roma, 21 settembre 2007

Il Presidente

dott. Gian Giorgio Paleologo

Deliberato dal Consiglio della Camera arbitrale nella seduta del 12 settembre 2007